



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

Terza Sezione Civile

in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, *dott.ssa Giuseppa Caraccia*, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al **n. 12220/2021** del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi

TRA

Parte_1 nata a Campobasso il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] *C.F._1* [REDACTED],
rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] *Email_1* [REDACTED]
giusta procura allegata in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

Controparte_1 nato a Palermo il [REDACTED] e ivi residente in via [REDACTED], C.F.:
[REDACTED] *C.F._2* [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: responsabilità *ex art. 2052 c.c. e risarcimento danni*

.....

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. [REDACTED] in ordine alla produzione dell'incidente in premessa e per l'effetto, ai sensi dell'art. 2052 c.c., condannarlo al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dalla parte attrice, che si quantificano in € 8.000,00, ivi inclusi il danno da lesioni, in termini di I.T.T. e di I.T.P.; tutte le categorie di danno da valutare a seguito di apposita C.T.U., ovvero in via equitativa dall'odierno Giudicante, la rivalutazione monetaria e gli interessi, di qualsivoglia natura, maturati e maturandi, dall'occorso al soddisfo, da calcolare in virtù del principio sancito dalla C.S.U. con la sentenza n. 1712/1995; ovvero, a quella somma che l'Autorità adita riterrà giusta e secondo diritto e comunque entro e non oltre gli € 26.000,00;

2) condannare, infine, la citata parte convenuta, pure, al pagamento delle spese non imponibili e delle competenze legali, stragiudiziali e giudiziali, oltre agli accessori di legge, in favore di questo procuratore, che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93, co. 1, c.p.c."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra **Parte_1** ha chiesto la condanna del sig. **Controparte_1** ex art. 2052 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, quantificati in € 8.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, riportati in seguito al sinistro verificatosi il giorno 04/06/2020 alle ore 12:00 circa.

L'attrice ha esposto che quel giorno, mentre viaggiava a bordo del treno Intercity 728 Palermo-Roma, è stata morsa alla gamba destra dal cane, privo di museruola e con vaccinazioni non aggiornate, di proprietà del sig. **Controparte_1** e che, per le lesioni riportate, è stata accompagnata, tramite ambulanza del "118", presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lamezia Terme, ove le è stata chiusa la ferita, mediante l'utilizzo di alcuni punti di sutura, con rinvio all'ufficio sanitario per la profilassi antirabbica.

Il sig. **Controparte_1** regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e con ordinanza del 21/03/2022 è stata dichiarata la sua contumacia.

Espletata l'istruttoria, mediante acquisizione documentale, e precise le conclusioni, la causa è stata rinviata, ex art 281 sexies cpc, all'udienza del 08/07/2024 e, successivamente, per esigenze di ufficio, rinviata all'udienza del 17/10/2024; in tale udienza, ritenutatene l'opportunità, è stata disposta CTU medico legale e rinviata all'udienza del 14/07/2025 ove è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Condizione di procedibilità

Preliminarmente, va rilevato che nel caso in esame, avente ad oggetto una pretesa risarcitoria inferiore ad € 50.000,00 per responsabilità ex art. 2052 c.c., parte attrice ha esperito, anteriormente all'introduzione della lite, il tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 in luogo della procedura di negoziazione assistita obbligatoria.

A tal fine occorre muovere dalla considerazione che i due istituti sono entrambi finalizzati alla risoluzione delle controversie in via stragiudiziale.

L'art. 3 del D.L. n. 132/2014, come modificato dalla L. n. 162/2014, prevede che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro fuori dei casi previsti dall'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 28/2010, deve invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, pena l'improcedibilità della domanda.

Dalla lettura del citato art. 3 – che al primo comma prevede l’obbligatorietà del procedimento di negoziazione assistita fuori dai casi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, ed al quinto comma fa salve le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di mediazione e conciliazione comunque denominati – si evince che il legislatore ha inteso dare prevalenza al procedimento di mediazione obbligatoria.

Tale opzione, trova la sua ratio nella stessa struttura del procedimento di mediazione che, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle stesse una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti.

In un quadro di tal fatta deve ritenersi che l’esperimento del tentativo di mediazione, in luogo del procedimento di negoziazione assistita, ancorché in un’ipotesi non assoggettata a mediazione obbligatoria ex art. 5, D.Lgs. 28/2010, risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l’espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità più stringenti e, almeno in ipotesi, più efficaci rispetto a quello prescritto dal legislatore.

Da ciò, deve trarsi il conseguente principio a tenore del quale la mediazione può essere efficacemente esperita (con assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 d.l. 132/2014) anche nei casi nei quali la legge non preveda l’esperimento obbligatorio della mediazione (*cfr. Trib. Agrigento 08/01/2025, n. 15; Corte d’Appello Roma, Sez. V, 13/11/2023, n. 7272; Trib. Gorizia, 30 gennaio 2024, n. 35; Trib. Prato, 29 aprile 2024, n. 343; Corte di Appello di Roma, 13/11/2023 n. 7272*).

A tale proposito, va richiamato quanto già espresso dalla *Corte Costituzionale con la sentenza n. 97/2019*, in cui risultano chiaramente tratteggiate le preminenti e assorbenti caratteristiche della mediazione rispetto a quelle della negoziazione assistita. Infatti, la Corte osserva come entrambi gli istituti siano “...*diretti a favorire la composizione della lite in via stragiudiziale e (siano) riconducibili alle misure di ADR (Alternative Dispute Resolution). Entrambi, inoltre, costituiscono condizioni di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto ha peraltro conseguenze analoghe, con finalità deflattiva. A fronte di tali profili di omogeneità, e tuttavia ravvisabile nella mediazione un fondamentale elemento specializzante, che assume rilievo al fine di escludere che si sia al cospetto di situazioni sostanzialmente identiche disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, ovvero che la scelta legislativa di trattare diversamente, le due fattispecie possa ritenersi manifestamente irragionevole e arbitraria, questo essendo il parametro di riferimento in materia, tenuto conto che si discute di istituti processuali, nella cui conformazione il legislatore fruisce di ampia discrezionalità. Più precisamente, il procedimento di mediazione è connotato dal ruolo centrale svolto da un*

soggetto, il mediatore, terzo e imparziale, laddove la stessa neutralità non è ravvisabile nella figura dell'avvocato che assiste le parti nella procedura di negoziazione assistita”.

Pertanto, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità stante l'esperimento (con esito negativo) della procedura di mediazione di cui all'art. 5, co. 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010 (*cfr. verbale del 22/01/2021, doc. 5 allegato alla citazione*).

Accertamento nesso causale

In punto di diritto, occorre rilevare che la fattispecie va inquadrata nell'ambito della normativa di cui all'art. 2052 c.c. che prevede una vera e propria responsabilità oggettiva del proprietario di un animale o di chi lo ha in uso che abbia cagionato danni a terzi.

Il danneggiato, pertanto, al fine di far valere la responsabilità del proprietario dell'animale (o dell'utilizzatore che se ne serva in modo autonomo, tale da escludere l'ingerenza del proprietario nel governo dell'animale), è tenuto a provare la sussistenza del nesso causale tra il comportamento dell'animale medesimo ed il danno subito mentre il proprietario, per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., che è presunta e prescinde dalla sussistenza della colpa in quanto basata sul rapporto di fatto con l'animale, è tenuto a fornire la prova del caso fortuito costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato, che sia stato in grado, a causa della sua imprevedibilità, inevitabilità ed assoluta eccezionalità, di interrompere il nesso causale con la causazione del danno non essendo a tal fine sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale.

“La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, di cui all'art. 2052 c.c., si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità” (Cass. 20/05/2016 n. 10402; Cass. 20/07/2011 n. 15895 e Cass. 15/04/2010 n. 9037; Cass. 19/03/2007 n. 6454).

Ciò posto, in merito alla dinamica dell'infortunio, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato al proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo (quindi la inadeguata sorveglianza sul cane), l'aggressione e le lesioni subite.

La dinamica dell'accaduto fornita dalla *Pt_1* ha avuto riscontro probatorio nella relazione di servizio della Polizia Ferroviaria per la Calabria, Lamezia Terme ove sono state raccolte le dichiarazioni del convenuto: *“Il CP_1 nel fornirci l'anagrafe canina del proprio cane, il biglietto ferroviario valido per la tratta Palermo-Lamezia von n° Pnr: SHPW6N valido sia per lui che per il proprio cane, riferiva allo scrivente che il cane di nome Pers era senza museruola in quel*

momento per consentirgli di bere, la signora Pt_1 mentre stava passando inavvertitamente gli pestava l'orecchio che provocava la reazione del cane” (cfr. doc. 1).

Alla luce di quanto sopra detto, è emerso che nel momento in cui l’attrice, che era andata in bagno, stava ritornando al proprio posto, il cane l’ha morsa, probabilmente, perché inavvertitamente ha calpestato un orecchio dell’animale.

Va rilevato che per evitare e prevenire le possibili aggressioni, il proprietario doveva adottare maggiori precauzioni stante che si trattava di cane di grossa taglia, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la circostanza che sia stato pestato accidentalmente; infatti, non è certamente un evento imprevedibile che un cane a cui venga pestato un orecchio si avventi contro persone che si trovino vicino allo stesso (cfr. *Cass. sez. IV Penale, 30/05/2013 n. 23352*).

Appare evidente che il cane ha morso l’attrice perché era senza museruola, cautela che, a maggior ragione, il proprietario avrebbe dovuto adottare atteso che si trovava in un luogo angusto e percorso dai passeggeri che si trovavano sul treno.

Alla luce delle superiori considerazioni, la responsabilità dell’accaduto non può che essere addebitata al convenuto tenuto conto che lo stesso, non costituendosi in giudizio, non ha provato l’intervento di un alcun fattore esterno, imprevedibile e straordinario tale da interrompere il nesso causale tra l’animale e l’evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2052 c.c.

Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell’*an debeat*ur, la domanda risarcitoria attrice spiegata nei confronti del convenuto che deve, pertanto, essere condannato a risarcire l’attrice dei danni da quest’ultima sofferti in conseguenza dell’accaduto.

Dalla relazione redatta dal consulente tecnico d’ufficio, le cui conclusioni vanno condivise, è poi desumibile la compatibilità eziologica tra il predetto incidente e le lesioni lamentate nell’atto introduttivo del giudizio (cfr. *relazione del C.T.U. dott. Persona_2*).

Quantificazione danni

Per quanto concerne la quantificazione dei danni risarcibili all’attore, va precisato che le *SSUU della Suprema Corte con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008* hanno affermato il principio secondo cui il danno non patrimoniale, di cui all’art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica connotato da una tipicità elastica, agganciata, oltre che alle previsioni normative espresse, anche ai diritti inviolabili della persona garantiti dalla Carta Costituzionale e che il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell’alveo del danno non patrimoniale che ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva.

Conseguentemente nella nozione di danno biologico sono compresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale conseguente all'evento lesivo.

“Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile “esistenziale”, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle sezioni unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti” (Cass. 20/05/2016 n. 10414).

Va evidenziato che il Supremo Collegio ha affermato che la voce di danno morale, sostanziandosi in uno stato d'animo di sofferenza interiore, è autonoma e non assimilabile al danno biologico stricto sensu, in quanto sofferenza interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo rispetto a quello tabellare, al di là anche della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.

Pertanto, la Corte ha precisato che, qualora non sia accertata tale sofferenza, nell'applicare le tabelle si dovrà considerare la sola voce del danno biologico senza applicare l'aumento automatico previso dalle tabelle stesse (*cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164; Cass. 27.03.2018 n. 7513; Cass. n. 910/2018; Cass. n. 28989/2019*).

Il danno morale va, quindi, liquidato qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati.

In altre parole, deve farsi rientrare nel danno biologico la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica anche un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, al fine di considerare la componente morale da lesione dell'integrità. Così componendo il punto percentuale riferito alle tabelle nazionali con il danno alla salute, personalizzato a seconda dell'impatto di questo sulla psiche del danneggiato.

Nel caso in cui manchi la prova della sofferenza del danno morale, da valutarsi sempre in concreto, il quantum risarcitorio deve essere ridotto della relativa voce, ossia limitato al valore del solo danno biologico e, ove provato, a quello, in quest'ultimo ricompreso, del dinamico – relazionale (*cfr. Cass. 10/11/2020 n. 25164*).

Va evidenziato, inoltre, che *“L'accertamento e la liquidazione del danno morale (sofferenza interiore) non deve essere confuso con il differente criterio di "personalizzazione" del danno*

biologico : ipotesi che ricorre esclusivamente nel caso in cui il criterio tabellare di valutazione del danno biologico - destinato alla riparazione delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe - non appare esaustivo a compensare idoneamente la perdita della capacità dinamico-relazionale essendo emerse dalle risultanze istruttorie "specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale... di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento" (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2788 del 31/01/2019): si tratta pertanto di circostanze peculiari che, qualificando in modo assolutamente non comune il vissuto del soggetto, vengono ad incidere -incrementandone la perdita- sulla capacità biologica, risultando dunque la "personalizzazione" del tutto estranea all'autonoma voce di danno inerente la sofferenza interiore (danno morale)" (cfr. Cass. 26/05/2020 n. 9865).

In altre parole, la personalizzazione del danno deve mettere in evidenza le circostanze eccezionali e specifiche che caratterizzano il caso concreto, così che la valutazione dello stesso tenga conto non solo del danno che astrattamente ci si attende quale conseguenza di un dato evento lesivo, bensì anche del particolare documento che la persona del danneggiato concretamente può soffrire.

Per la Suprema Corte non può essere accordata alcuna personalizzazione del danno con conseguente aumento (o diminuzione) del valore tabellare di ristoro se non quando questa guardi esclusivamente alle specificità del caso concreto.

Alla luce delle superiori considerazioni è evidente che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e quindi dovrà essere il giudice a procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso onde pervenire al complessivo ristoro del danno.

Orbene, nella liquidazione di tale voce di danno, avente natura essenzialmente equitativa e l'equità deve essere intesa come parità di trattamento, va applicato il criterio del cosiddetto "punto tabellare", in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.

Nel caso in esame, le lesioni riportate dall'attrice nell'occorso (ferite lacero contuse alla gamba destra) hanno provocato una inabilità temporanea delle attitudini al 50% di 20 giorni, una inabilità temporanea delle attitudini al 25% di 20 giorni e, infine, un danno biologico permanente pari al 2% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo esaustivo dal C.T.U, le cui argomentazioni vanno condivise sia con riferimento alle conclusioni che alle considerazioni cliniche relative ai dati rilevati; argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici, atte a renderle attendibili e rilevanti (cfr. relazione della C.T.U., dott. Per_2).

Pertanto, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da *Cass. 22/11/2023 n. 32373*; *Cass. 7/7/2011 n. 12408*; *Cass. 30/6/2011 n. 14402*), parte attrice ha subito un danno non patrimoniale di carattere permanente che, tenuto conto della invalidità del 2% e dell'età della stessa all'epoca del sinistro (60 anni), va quantificato in € 3.812,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di € 1.480,36 (senza considerare l'aumento del 25% per il danno morale).

Infatti, non va riconosciuto il danno morale in quanto non è stato provato, per la verità neanche prospettato, che la menomazione accertata abbia inciso in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali né va applicato alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni in ordine a condizioni oggettive dell'attrice che fuoriescono dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.

Con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale, così come accertato dal C.T.U., va riconosciuta – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 1.725,00 (1.150,00+575,00) in valori attuali.

Ebbene, l'importo complessivo dovuto all'attrice per danno non patrimoniale ammonta ad € 3.812,00 per danno patrimoniale, su cui vanno calcolati gli interessi da “ritardato pagamento” o interessi compensativi (cioè l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene lesso) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno, conformemente al noto principio enunciato dalle *SSUU della Cassazione con sentenza 17/02/1995 n. 1712*.

Sulla scorta di tali dati, all'attrice spetta la somma complessiva, espressa in valore attuale ed interessi calcolati ad oggi, di € **4.210,80** (di cui € 398,80 per interessi), il tutto oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfatto.

Spese processuali

In ultimo, tenuto conto che in tema di regolamento delle spese processuali la condanna alla corresponsione di una somma inferiore a quella richiesta possono considerarsi come giusti motivi per una parziale compensazione, appare equo condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, di due terzi delle spese di lite e compensare tra le parti il restante terzo.

La quantificazione di tali spese, come specificate in dispositivo, va effettuata sulla base dei parametri introdotti dal DM Giustizia n. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/2022, facendo riferimento ai valori medi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 1.100,01 fino ad € 5.200,00 e, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del detto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico

del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazioni di danni, deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- condanna il sig. *Controparte_1* al pagamento, in favore della sig.ra *Parte_1* della somma di € 4.210,80 oltre interessi legali dalla pronuncia della sentenza al soddisfo;
- compensa un terzo delle spese di lite e condanna il sig. *Controparte_1* al pagamento, in favore dell'attrice, della restante quota di due terzi, spese che vanno liquidate nell'intero in € 3.554,00 di cui € 237,00 per esborsi ed € 2.552,00 per onorario, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. che si è dichiarato antistatario;
- compensa un terzo delle spese di CTU e pone i restanti due terzi definitivamente a carico di *Controparte_1* come liquidate con decreto separato in atti.

Così deciso in Palermo, 25 novembre 2025

Il Giudice

Dott.ssa Giuseppa Caraccia